



COMUNE DI
PALAZZO SAN GERVASIO
Provincia di Potenza

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2024

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
Art. 1 - Il Comune	6
Art. 2 - Il Territorio, la Sede, lo Stemma, il Gonfalone.....	6
Art. 3 - La Popolazione	7
Art. 4 - Finalità	7
Art. 5 - Le funzioni del Comune.....	9
Art. 6 - La Programmazione.....	10
Art. 7 - Potestà regolamentare.....	10
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	11
Art. 8 – Organi.....	11
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	11
Art. 9 – Consiglio comunale.....	11
Art. 10 - Abrogato	12
Art. 11 - Abrogato	12
Art. 12 - Abrogato	12
Art. 13 - Consiglieri comunali	12
Art. 14 - Abrogato.....	13
Art. 15 - Abrogato.....	13
Art. 16 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo	14
Art. 17 – Commissioni Consiliari Permanenti	14
Art. 18 - Commissioni Consiliari Speciali.....	15
Art. 19 – Commissione Pari Opportunità.....	15
Art. 20 - Le Linee Programmatiche di mandato.....	16
Art. 21 - Il Consiglio comunale dei ragazzi	16

IL SINDACO	16
Art. 22 - Il Sindaco	16
Art. 23 - Elezione del Sindaco e sua durata in carica. Nomina e revoca degli Assessori	17
Art. 24 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale.....	17
Art. 25 - Poteri di delega del Sindaco	19
LA GIUNTA COMUNALE.....	19
Art. 26 - La Giunta comunale.....	19
Art. 27 – Competenze della Giunta	20
Art. 28 – Funzionamento della Giunta	21
Art. 29 - Cessazione dalla carica di Assessore.....	22
Art. 30 - Mozione di sfiducia.....	22
TITOLO III - SERVIZI COMUNALI.....	23
Art. 31 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali.....	23
Art. 32 - Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società	23
Art. 33 – Aziende speciali.....	23
Art. 34 – Istituzioni.....	23
Art. 35 – Istituzione Biblioteca “Joseph and Mary Agostine Memorial Library”.....	24
Art. 36 – Convenzioni.....	24
Art. 37 - Accordi di Programma	24
Art. 38 – Altre forme di collaborazione	25
Art. 39 - Unione dei Comuni.....	25
Art. 40 - Conferenza dei Servizi	25
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI	26
Art. 41 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale	26
Art. 42 - Responsabili degli uffici e dei servizi	27
Art. 43 - Incarichi e collaborazioni esterne	28
Art. 44 - Uffici alle dipendenze degli organi politici	29

Art. 45 - Il Segretario comunale	29
Art. 46 - Funzioni del Segretario comunale	29
Art. 47 – Sostituzione del Segretario comunale.....	29
TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	31
Art. 48 - Titolari dei diritti di partecipazione	31
Art. 49 - Organismi di partecipazione e forme associative	31
Art. 50 – Albo delle Associazioni	31
Art. 51 – Forum delle consulte.....	32
Art. 52 - Iniziative di cittadini singoli o associati	32
Art. 53 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione.....	32
Art. 54 – Referendum	33
Art. 55 - Pubblicità degli atti amministrativi	33
TITOLO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D’ACCESSO. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	34
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	34
Art. 56 - Diritto di intervento nei procedimenti	34
Art. 57 - Procedimenti ad istanza di parte.....	34
Art. 58 – Procedimenti ad impulso d'ufficio	34
DIRITTO DI ACCESSO	35
Art. 59 - Diritto di accesso	35
Art. 60 – Accesso agli atti. Accesso civico e Accesso civico generalizzato.....	35
Art. 61 – Diritto dei cittadini all'informazione.....	35
TUTELA DELLA RISERVATEZZA	36
Art. 62 – Tutela della riservatezza.....	36
TITOLO VII – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE.....	37
Art. 63 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune	37
Art. 64 - Ordinamento contabile del Comune.....	37
Art. 65 - Programmazione di bilancio	37

Art. 66 – Rendiconto della gestione.....	37
Art. 67 - Gestione di bilancio e Piano Esecutivo di Gestione	38
Art. 68 – Patrimonio.....	38
Art. 69 - La revisione economico finanziaria	38
TITOLO VIII – CONTROLLI INTERNI.....	40
Art. 70 - I controlli interni	40
Art. 71 - Controllo di gestione	40
TITOLO IX – IDENTITA’ STORICO CULTURALE.....	41
Art. 72 - Ente Morale Pinacoteca e Biblioteca “Camillo d’Errico”	41
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	42
Art. 73 - La deliberazione dello Statuto.....	42
Art. 74 – Modifica dello Statuto	42
Art. 75 - Pubblicità dello Statuto.....	43
Art. 76 – Entrata in vigore, norma finale e abrogazione.....	43

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Palazzo San Gervasio è ente locale autonomo, esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed è riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato, nonché sede di servizi e di uffici propri.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, sia con le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, sia attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Il Territorio, la Sede, lo Stemma, il Gonfalone

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Spinazzola (BT), Venosa, Banzi, Genzano di Lucania, Maschito, Acerenza, Forenza e si estende su una superficie di 62,91 km².
2. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi della propria comunità, sia nei rapporti che si svolgono e si esauriscono all'interno del proprio territorio, sia nelle relazioni di carattere sovracomunale con altri soggetti ed altri ordinamenti.
3. La sede del Comune è situata nel Palazzo del Municipio. Gli organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune, anche se, per esigenze particolari, possono riunirsi in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono:

Stemma

Stemma a medaglione con al centro una rappresentazione frontale di un Castello con due torri cilindriche con merlature guelfe. A ciascun lato un pino. Sovrasta il tutto, nell'area azzurra, una stella a cinque punte. Al di sotto, da un lato, un ramo di quercia, con foglie verdi e ghiande, dall'altro un ramo di corniolo con foglie verdi e bacche. Tenuti insieme, al centro, da un nastro ornamentale azzurro.

Gonfalone

Drappo rettangolare di stoffa di colore bianco terminato, nella parte inferiore, a triangolo. Al centro la scritta in oro "Comune di" subito al di sotto lo stemma sopradescritto e nella parte bassa in caratteri aurei, in svolgimento semi ellittico la scritta "COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO".

5. L'uso del Gonfalone e dello Stemma, i casi di concessione ad Enti o Associazioni e le relative modalità, sono adottate attraverso atto deliberativo dell'organo esecutivo.
6. Il Gonfalone, a titolo esemplificativo, può essere utilizzato in caso di cerimonie pubbliche e/o di interesse pubblico. In caso di utilizzo dello stesso in cerimonie religiose locali non è prevista l'adozione di un atto deliberativo dell'organo esecutivo che invece necessita in tutti gli altri casi.

Art. 3 - La Popolazione

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità di Palazzo San Gervasio e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale.

Art. 4 - Finalità

1. Finalizza la propria azione alla affermazione dei valori umani.
2. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di pace e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine politico, economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
3. In particolare, il Comune per quanto di sua competenza:
 - Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese riconoscendo i diritti irrinunciabili di tutte le persone, quali primo nucleo della società.
 - Persegue l'efficacia e l'efficienza nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, della sanità, dell'istruzione, della formazione professionale e dello sport.
 - Cura i servizi riferiti al corretto sviluppo delle relazioni interpersonali con particolare riguardo ai problemi del disadattamento, della disabilità, del disagio giovanile e della terza età, anche con il contributo del volontariato.

- Riconosce il valore fondamentale della Convenzione dei diritti dell'Infanzia e ne promuove l'attuazione.
- Promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio, alla formazione permanente e il diritto al lavoro, agevolando la piena occupazione dei suoi cittadini e attivandosi, nell'ambito della pari opportunità, alla valorizzazione del lavoro femminile.
- Diffonde e promuove l'attività sportiva, quale attività solidale, con particolare riguardo al settore giovanile considerando la forma di valorizzazione della persona umana per un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e della collettività, attua e disciplina la pianificazione territoriale dell'area comunale.
- Promuove i rapporti e aderisce a forme di gemellaggio, collaborazione e solidarietà con enti locali di altri Stati, anche al fine di cooperare al rafforzamento dell'Unione Europea e dell'amicizia tra i popoli del Mediterraneo.
- Promuove, parimenti, ogni iniziativa tesa a rafforzare i legami con i cittadini di origine palazzese che risiedono in altre parti d'Italia o all'estero.
- Promuove la solidarietà della Comunità, il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, valorizza le diverse culture che convivono nel Comune e promuove azioni positive per favorire le pari opportunità tra uomini e donne.
- Opera al fine di tutelare gli interessi delle piccole imprese agricole, artigianali e commerciali riconoscendone il ruolo portante dell'economia locale. A tal fine, mette in atto ogni salvaguardia, soprattutto dei giovani, per impedire la "fuga" dal proprio territorio e tutelare il proprio capitale umano.
- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture.
- Tutela il sentimento religioso di ogni cittadino e ne rispetta la piena libertà di culto, aspirando alla formazione di una coscienza civica ispirata alla solidarietà ed ai più alti principi umani e sociali in ossequio ai valori fondanti della comunità e della nostra tradizione.
- Stipula protocolli di legalità, si avvale della collaborazione di associazioni, nazionali e locali, che perseguano finalità di contrasto alle attività criminali, anche di stampo mafioso. Assegna i beni, confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli prioritariamente a fini di utilità sociale. Esercita la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per reati che ledono gravemente l'interesse della comunità cittadina.

4. Il Comune riconosce i valori contenuti nel codice etico denominato "Carta di Pisa", destinato

agli enti locali, al fine di rafforzare la diligenza, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, quale strumento fondamentale per accrescere la fiducia tra le istituzioni e la comunità amministrata.

5. Il Comune cura i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione e promuove e sostiene i rapporti con tutte le fondazioni presenti sul territorio comunale.
6. Cura il recupero, la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, etiche e delle tradizioni locali del costume e del dialetto anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni nonché attraverso l'incontro ed il confronto con culture, tradizioni e storia dei cittadini più recentemente stabilitisi sul suo territorio.
7. Si impegna a promuovere e sensibilizzare i cittadini sulla difesa e tutela degli animali.
8. Adotta le iniziative necessarie per assicurare l'utilizzo delle fonti energetiche in perfetta tutela del territorio (paesaggio, ambiente, etc.).
9. Il Comune contribuisce, per quanto di sua competenza, a prevenire e controllare l'inquinamento atmosferico, acustico e idrico, informandone adeguatamente la cittadinanza.
10. Il Comune di Palazzo San Gervasio si impegna a rispettare la Costituzione italiana in tutte le sue parti e condanna qualsiasi forma di razzismo, omofobia, discriminazioni etniche e religiose.

Art. 5 - Le funzioni del Comune

1. Spetta al Comune esercitare tutte le funzioni amministrative, proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il Principio di sussidiarietà.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni (Unione dei Comuni), con la Provincia, con la Regione, con altri Enti territoriali e con le comunità Internazionali.
4. Nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali.
5. Programma e coordina i servizi per lo sviluppo economico.
6. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
7. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e le altre funzioni

amministrative di competenza statale che ad esso vengono affidate dalla legge.

Art. 6 - La Programmazione

1. Il Comune adotta la politica di programmazione e la coordina con tutti gli Enti Istituzionali sovraordinati, attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio Territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini singoli e/o associati.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente per materia ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8 – Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco (Art. 36 TUEL).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalle norme di legge (Art. 37 lettera g) del TUEL).
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
6. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge ed in particolare dall'art. 42 TUEL 267/2000.
7. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, adotta i provvedimenti deliberativi, relativi agli atti fondamentali dell'Ente o concernenti, comunque, aspetti programmatici dell'attività dell'Ente stesso, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
8. Per gli atti fondamentali adotta il metodo degli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
9. Il Consiglio esprime indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità, per esigenze di carattere finanziario

- patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
10. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al Principio di solidarietà.
 11. Il Consiglio comunale é sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, di cui all'Art. 141 del D. Lgs. 267/2000.
 12. Dopo la convalida degli eletti, i Consiglieri potranno prestare il proprio consenso alle riprese delle adunanze di Consiglio, la cui disciplina è demandata da apposito Regolamento.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio comunale

((Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2024))

Art. 11 - Sedute del Consiglio

((Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2024))

Art. 12 - Presidenza e disciplina delle sedute consiliari

((Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2024))

Art. 13 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.
2. I Consiglieri comunali, all'inizio del proprio mandato, possono rendere il loro stato reddituale e patrimoniale a mezzo di autocertificazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di formulare interrogazioni, proposte di ordini del giorno e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, al fine di esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la propria sensibilità e i propri orientamenti su termini e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale. In tal modo i singoli Consiglieri interpretano la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere rispettivamente dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto in casi specificamente determinati dalla legge.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può conferire incarichi di studio per questioni specifiche a singoli Consiglieri, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione. Del

conferimento dell'incarico di studio deve essere data notizia nel primo Consiglio utile e con pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

6. È in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo, né poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.
7. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge in materia.
8. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale, di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
9. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio comunale per tre volte consecutive, senza previa comunicazione della causa giustificativa dell'assenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo, il Sindaco nella funzione di Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e a comunicarne prontamente eventuali variazioni. In difetto, il domicilio eletto viene considerato il Palazzo Comunale, inoltre, ciascun consigliere dovrà individuare un indirizzo PEC/mail per le comunicazioni istituzionali a termine della seduta di insediamento Consiliare ed a comunicare ogni variazione, appena essa intervenga.

Art. 14 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

((Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2024))

Art. 15 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

((Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2024))

Art. 16 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in almeno due gruppi consiliari.
2. Un solo Consigliere comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale e/o di un partito politico.
3. Nel corso della legislatura il singolo consigliere può decidere di dichiararsi indipendente. Nel caso in cui, all'interno del Consiglio comunale, ci fossero più consiglieri indipendenti - al fine di salvaguardare il principio di partecipazione dei Consiglieri comunali e, soprattutto, il mandato loro affidato – gli stessi dovranno nominare un consigliere “delegato” che partecipi, in loro rappresentanza, alla conferenza dei Capigruppo.
4. È istituita la Conferenza dei Capi gruppo Consiliari, rappresentativa del Consiglio comunale.
5. La Conferenza del Capigruppo Consiliari è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Alla stessa possono partecipare, a richiesta dei capigruppo, anche gli Assessori.
6. Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri della conferenza dei Capigruppo e ne disciplina le funzioni e l'organizzazione.

Art. 17 – Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni consultive e/o di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali con criterio proporzionale. Il Consiglio comunale può, con proprio provvedimento motivato, revocare la delibera di istituzione delle commissioni consiliari in tutto o limitatamente all'istituzione di una o più commissioni.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento delle commissioni.
3. Le modalità di voto, le norme di composizione, i criteri di proporzionalità e rappresentanza dei gruppi, il funzionamento delle Commissioni, nonché le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione assegnate alle Commissioni dagli organi del Comune, metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte delle Commissioni, sono stabilite dal regolamento.
4. Il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto osservando le modalità indicate nell'apposito regolamento. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attività

amministrativa del Consiglio, esprimono pareri in merito a tutte le questioni ad esse demandate dalla Giunta, dal Consiglio, dal Sindaco.

6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta e dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali nonché dei rappresentanti di Associazioni e Organizzazioni sociali.
7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.

Art. 18 - Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, può, istituire:
 - a. commissioni di indagine conoscitiva e/o di studio;
 - b. commissioni di controllo o di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie utili all'indagine.
2. Nel Comune di Palazzo San Gervasio le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione della vita e della dialettica democratica secondo disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti. La presidenza delle commissioni di controllo o di inchiesta è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Presidente e vicepresidente delle commissioni di controllo o di inchiesta non possono appartenere entrambi alla maggioranza.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 19 – Commissione Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale come previsto da apposito regolamento. La Commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione, sia femminile che maschile, che possa essere sviluppata in direzione delle pari opportunità.
3. La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio.
4. La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio ed al termine redige una relazione conclusiva delle attività svolte.

Art. 20 - Le Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate - al Consiglio in sessione ordinaria - da parte del Sindaco sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione dei programmi previsti da tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 21 - Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, nel rispetto dell'Art.12 della Convenzione ONU.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, politiche di impresa e di lavoro, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

IL SINDACO

Art. 22 - Il Sindaco

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di Presidenza del Consiglio comunale e di sovrintendenza.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

Art. 23 - Elezione del Sindaco e sua durata in carica. Nomina e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.
2. Gli Assessori, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco e scelti, oltre che fra i Consiglieri comunali in carica (Assessore interno), anche fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere (Assessore esterno).
3. Ai sensi dell'Art. 6 - comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 nella formazione della Giunta comunale deve essere garantita la possibilità di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Nella prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi degli Assessori e del Vicesindaco. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori viene anche pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicizzato nelle altre usuali forme di comunicazione sociale ed anche attraverso strumenti telematici.
6. Gli Assessori possono presentare l'autocertificazione di cui all'Art. 13 comma 2 del presente Statuto, e, contestualmente all'accettazione della carica gli stessi producono al Sindaco le attestazioni che individuano l'insussistenza di cause ostative alla nomina. Tali condizioni dovranno essere contenute nel documento di nomina presentato in Consiglio.
7. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 24 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3. Il Sindaco, inoltre:
 - a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) ha la rappresentanza generale del Comune e può stare in giudizio, previa autorizzazione

della Giunta, come attore o convenuto, personalmente o a mezzo di suo delegato scelto tra il personale in servizio presso l'Ente;

- c) sottoscrive, nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente, le convenzioni e gli atti costitutivi di cui alla lett. c) ed e) dell'art. 42, comma 2[^] del D.lgs 267/2000;
 - d) può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi anche funzioni non comprese fra quelle della struttura organizzativa cui sono preposti;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) stipula i gemellaggi sulla base di apposite deliberazioni adottate dalla Giunta;
 - g) promuove il coordinamento dei diversi enti locali territoriali ed altri soggetti pubblici operanti anche a livello sovracomunale, sia nella forma di conferenze periodiche ovvero finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di interesse comune;
 - h) proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno dato lustro alla comunità nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario, nonché in occasione di ogni altro evento sentito dalla generalità dei cittadini come lutto per la comunità;
 - i) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - j) attribuisce le funzioni di messo comunale, fatte salve le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - k) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
 - I. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - II. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - III. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - IV. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, tramite i rispettivi rappresentanti legali, informandone il Consiglio comunale;
 - V. promuove altresì ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco, ove non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni legislative, può delegare al Segretario e/o ad altro personale del Comune talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti di propria competenza;

5. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, può affidare a personalità esterne agli organi ed all'Amministrazione comunale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, delimitandone funzioni e termini.

Art. 25 - Poteri di delega del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà, con suo provvedimento, di delegare parte delle sue funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie a ciascun Assessore ed, eventualmente, ad un Consigliere comunale, previa, consultazione dell'Assessore al ramo se diverso dal Sindaco.
2. Nel caso delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili.
3. La delega, anche se conferita per settori organici di materie individuate sulla base della struttura operativa del Comune, non concerne competenza organica completa ma l'attività conoscitiva e istruttoria, di carattere politico e programmatico, finalizzata a favorire l'attività di collaborazione con il Sindaco.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al primo Consiglio utile.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e sono altresì tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di responsabilità previste dalle leggi vigenti (in particolare sono tenuti al segreto di ufficio e/o competenza).
6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.
7. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'anzianità di età. In assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dal consigliere più anziano per età.
8. L'accertamento relativo all'assenza o impedimento per la sostituzione di cui ai commi 6° e 7° è effettuato dal Segretario comunale e di ciò verrà data comunicazione al Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge, assicurando che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vicesindaco o da colui che al momento lo sostituisce.
4. La Giunta risponde collegialmente dei propri atti.
5. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, di trasparenza e di efficienza.
6. La Giunta, organo esecutivo, ha una competenza esecutiva e residuale “*ratione materiae*” fuori dai casi tassativi di competenza del Consiglio comunale (art. 48 TUEL), fatto salvo il caso di variazione del bilancio per dimostrata urgenza, da sottoporre poi a ratifica consiliare (art. 32 comma 2).
7. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
8. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
9. Riferisce annualmente al Consiglio, in occasione del conto consuntivo, sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura, nei casi previsti dalla legge, l'assistenza - in sede processuale – agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri comunali che si trovino implicati - in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni - in procedimenti di responsabilità civile o penale.

Art. 27 – Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nella sua competenza ai sensi dell'Art. 48 del d.lgs.267/2000.
2. La Giunta, inoltre:
 - delibera l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio. In tale ambito dispone in materia di conciliazioni, di transazioni e di rinunce;
 - adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - approva il Piano Esecutivo di Gestione;
 - svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;

- propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti e persone;
 - approva, in via d'urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
 - adotta i provvedimenti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - la giunta determina le variazioni, l'adeguamento e le maggiorazioni delle tariffe, delle tasse e dei canoni, restando ferme le competenze del Consiglio per la istituzione dei tributi, canoni, tariffe e delle norme regolamentari che ne disciplinano l'applicazione;
 - assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di gestione annuale.
3. Nell'ambito degli atti fondamentali e programmatori del Consiglio comunale alla Giunta spetta deliberarne i relativi provvedimenti attuativi.
 4. La Giunta può deliberare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio, ivi compresa quella attinente all'eventuale assestamento, da sottoporre, ad approvazione del Consiglio entro il termine di legge, a pena di decadenza.
 5. Su richiesta dei Responsabili di P.O. la Giunta comunale può esprimere indirizzi su questioni inerenti alle seguenti materie: urbanistica, ordine pubblico, cultura, ecologia, edilizia privata, provvedimenti concessori.

Art. 28 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta opera collegialmente.
2. La Giunta è convocata, “di norma”, dal Sindaco - o da chi ne esercita le funzioni sostitutive - che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Essa si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, anche su semplice comunicazione.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può disporre che nelle adunanze di Giunta, nel caso dell'esame di particolari argomenti, con funzioni consultive siano presenti i funzionari del Comune, il Presidente, il Revisore ed il Nucleo di Valutazione.
6. Le votazioni sono palesi e in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui

presiede la seduta.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta redigendo il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, con l'assistenza degli uffici Comunali.

Art. 29 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per:
 - dimissioni;
 - revoca;
 - decadenza;
 - morte.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'Ente.
3. I singoli Assessori decadono immediatamente dalla carica al verificarsi dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge ed accertati dal Segretario comunale e dichiarati dal Sindaco sulla scorta di circostanze documentate.
4. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato. Di tale provvedimento viene data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al primo Consiglio comunale utile.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori nei casi di dimissione, decadenza e morte provvede il Sindaco entro dieci giorni dalla cessazione dalla carica, fatto salvo il caso di motivato provvisorio mantenimento della ridotta compagine. Di tale provvedimento deve essere data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al primo Consiglio comunale utile.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una "mozione di sfiducia" votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'Art.141 del d.lgs. n. 267/2000.

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

Art. 31 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità Locale.
2. Il Consiglio comunale delibera sulle forme e sulle tipologie di servizi pubblici locali secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 32 - Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 33 – Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli a rilevanza economica, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. La disciplina delle aziende speciali è prevista dalla legge, in particolare dall'Art. 114 d.lgs, n.267/2000.

Art. 34 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale.
2. La disciplina delle Istituzioni è prevista dalla legge ed in particolare dall'Art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Consiglio comunale deve esprimere il proprio parere in ordine ai criteri attinenti alla nomina degli Amministratori.
4. Gli Amministratori sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, con proprio decreto e possono essere revocati per gravi violazioni di legge per documentata inefficienza, per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità per cui è prevista l'Istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci pluriennali ed annuali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato dell'istituzione stessa.
6. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, secondo le modalità organizzative funzionali previste dal Regolamento.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni. Approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
8. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 35 – Istituzione Biblioteca “Joseph and Mary Agostine Memorial Library”

1. Nel Comune di Palazzo San Gervasio è istituita la Biblioteca “Joseph and Mary Agostine Memorial Library”, grazie ad una donazione dei coniugi Giuseppe Mucciante - originario di Palazzo San Gervasio - e Maria Agostine. Il Comune promuove e valorizza le attività dell'Istituzione rivolte alla produzione delle politiche pubbliche poste in essere attraverso la promozione e la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, finalizzate alla crescita socio-culturale della propria comunità e in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Art. 36 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sulle convenzioni in essere, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso vorrà apportare.

Art. 37 - Accordi di Programma

1. Il Comune per la definizione ed attuazioni di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'amministrazione Statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di

programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 38 – Altre forme di collaborazione

1. Il Comune, *ratione materiae*, per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici e privati secondo le norme di legge previste per ciascuna materia.
2. L'accordo indica il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Art. 39 - Unione dei Comuni

1. Con deliberazione del Consiglio comunale vengono indicati gli strumenti operativi per l'adempimento agli obblighi di gestione associata imposti dalla disciplina nazionale e regionale.
2. La costituzione e l'adesione all'Unione di Comuni è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale.
3. È consentita l'adesione ad un'unica Unione.

Art. 40 - Conferenza dei Servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e la conclusione di Accordi di programma, secondo le modalità e le procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i. costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.
2. La promozione della conferenza dei servizi, qualora l'opera sia stata considerata fondamentale dal Consiglio e/o dall'attività propositiva della Giunta, compete ai responsabili di settore.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 41 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale

1. L'Amministrazione del Comune si esplica attraverso il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina altresì l'attribuzione ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi.
3. Spetta ai funzionari apicali responsabili la direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai responsabili che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari apicali responsabili.
4. I funzionari apicali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. La copertura dei posti di responsabilità di strutture apicali o di alta specializzazione, può avvenire, oltre che per assunzione in organico mediante concorso, mediante contratto a tempo determinato ai sensi di legge.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture apicali di legge possono essere conferiti a tempo determinato e nel rispetto della normativa vigente e comunque a condizione che se ne ravvisino l'opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato in base al regolamento vigente in materia di *performances*. Il conferimento degli incarichi apicali comporta l'attribuzione di un trattamento economico

aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.
8. La Giunta comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti e, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti alte professionalità, anche Funzionari aventi alta specializzazione, fatte salve le coperture finanziarie nel rispetto dei limiti assunzionali.
9. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto ai sensi di legge dell'Art.110 del T.U.E.L.
10. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo previsione *ope legis*.

Art. 42 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso la regolamentazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna struttura e di verificarne il conseguimento; al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture apicali spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. È fatta salva la facoltà della Giunta di attribuire, ai sensi di legge, le funzioni di responsabile di P.O. di cui all'art. 107 del T.U.E.L. secondo le modalità disciplinate dalla regolamentazione di cui al precedente comma 1, in caso di assenza della suddetta figura.
4. Ai Responsabili apicali ovvero a chi esercita le relative funzioni spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche con rilevanza esterna, che la legge, il presente Statuto ed i regolamenti non riservano espressamente agli organi politici, al Segretario comunale, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5. I responsabili apicali provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
6. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati;
7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo, contestualmente, le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
8. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.

Art. 43 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di collaborazione esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) occorre avere, in via preliminare, accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
5. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito

disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 44 - Uffici alle dipendenze degli organi politici

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

Art. 45 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito Albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
4. Il Segretario comunale svolge le funzioni previste dall'art. 97 del T.U.E.L. Ad esso può essere attribuito, con apposito Decreto sindacale, la titolarità degli uffici e dei servizi ove siano temporaneamente assenti le figure apicali.

Art. 46 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente a colui che ha presieduto la seduta.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 47 – Sostituzione del Segretario comunale

1. Lo svolgimento della funzione vicaria del Segretario comunale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento temporaneo, può essere affidata dal Sindaco a personale con profilo direttivo in possesso degli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso propedeutico per l'ammissione al corso e per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La funzione di Vice-Segretario è cumulabile con la responsabilità di posizione organizzativa e/o di altra articolazione strutturale comunque denominata.

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 49 - Organismi di partecipazione e forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro.
2. Il Comune promuove, sostiene e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa.
3. A tal fine il Comune può promuovere la costituzione di qualsivoglia azione popolare prevedendone il funzionamento in apposito regolamento, ed inoltre:
 - sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per l'intera comunità;
 - definisce le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali nel rispetto della legislazione vigente.
4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento redatto per l'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari e per la concessione in uso di beni pubblici.

Art. 50 – Albo delle Associazioni

1. È istituito l'Albo delle Associazioni.
2. Le associazioni operanti nel Comune che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale devono richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni che

viene annualmente aggiornato dall'Amministrazione.

3. Per essere ammesse e fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro e presentare l'aggiornamento degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. Gli uffici del Comune, incaricati della tenuta dell'Albo, devono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

Art. 51 – Forum delle consulte

1. È istituito il Forum delle consulte il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 52 - Iniziative di cittadini singoli o associati

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze e le petizioni, regolarmente e validamente sottoscritte di cui sopra, vengono rivolte al Sindaco.
3. Il Sindaco ne comunicherà l'esito al primo firmatario dell'istanza, o della domanda o della proposta, entro 20 giorni dalla data della decisione.

Art. 53 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione popolare assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione.
3. I cittadini elettori del Comune, in numero non inferiore al dieci per cento, possono presentare al Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione di strumenti di pianificazione territoriale.
4. Le proposte di deliberazione vengono rivolte al Sindaco che - previa verifica con il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL - procede ad inserirle nell'o.d.g. del successivo Consiglio comunale.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini.
6. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni

dalla loro presentazione.

Art. 54 – Referendum

1. L'indizione del referendum avviene nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico – Art. 8, comma 4.
2. È previsto il referendum su richiesta dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati o su richiesta del 25% dei cittadini elettori del Comune e risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali.
3. Per l'esame dell'ammissibilità del referendum è previsto un Comitato di Garanti, composto dai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Notarile della provincia di Potenza, un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati esperto nella materia oggetto del Referendum e dal Segretario comunale.
4. Detto Comitato si pronuncia sull'ammissibilità entro 60 giorni dalla data di presentazione delle firme al Segretario comunale, rimettendo la propria decisione al Consiglio comunale.
5. In caso di mancato accoglimento della proposta di referendum da parte del Comitato dei Garanti, il Comitato promotore del referendum stesso può reiterare la richiesta modificando il quesito.
6. La proposta soggetta a referendum è accolta se consegue la maggioranza dei voti validi.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate, attivando ogni accorgimento per limitare le spese.
9. L'attività del seggio è a carattere gratuito e volontario.

Art. 55 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per l'effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Le delibere e le determinazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO VI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 57 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine eventualmente stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.

Art. 58 – Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando il termine, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante affissione all'Albo e dandone adeguata pubblicità attraverso le usuali forme di comunicazione sociale anche attraverso strumenti telematici.

DIRITTO DI ACCESSO

Art. 59 - Diritto di accesso

1. Il Comune, nel rispetto delle esigenze di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di partecipazione popolare, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o per esigenze di studio ed informazione il diritto di accesso alle strutture e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di concessionari di pubblici servizi.
4. Il diritto predetto si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi.
5. L'esame dei documenti è gratuito e viene disciplinato da apposito regolamento.
6. Il rilascio di copia è stabilito dall'apposito regolamento.
7. Per ogni settore-area, servizio ed unità operativa l'Amministrazione in ossequio all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, conferisce ai responsabili dei procedimenti i poteri per il rilascio della documentazione richiesta ai sensi di legge e di disposizioni regolamentari.
8. Il Comune esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalle leggi in vigore.

Art. 60 – Accesso agli atti. Accesso civico e Accesso civico generalizzato

1. L'esercizio dell'accesso agli atti, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 61 – Diritto dei cittadini all'informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza anche tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e di altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune, attraverso il proprio albo pretorio informatico ed il Portale dell'Amministrazione

Trasparente, provvede alla pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 62 – Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge e dei regolamenti europei, e adotta le misure opportune per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO VII – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO

SULLA GESTIONE

Art. 63 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 64 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 65 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno 30 giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 66 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 67 - Gestione di bilancio e Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il Piano Esecutivo di Gestione ripartisce, per centri di responsabilità, le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 68 – Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 69 - La revisione economico finanziaria

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, per legge, all'organo di revisione scelto e nominato con le modalità di cui al D.M. 15.2.2012 n.23 e s.m.i.
2. L'organo di revisione è composto da un membro il quale non può svolgere l'incarico per più di due volte e non è revocabile, salvo casi di gravi inadempienze nell'espletamento delle proprie funzioni.
3. Dura in carica tre anni, decorso tale termine l'organo è prorogato per non più di 45 giorni, trascorsi inutilmente i quali e senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, esso decade automaticamente e gli atti adottati sono nulli.

4. L'organo di revisione, per l'espletamento delle sue funzioni, potrà utilizzare i locali ubicati nella sede municipale.
5. L'organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali. Ogni revisore adempie alle sue funzioni con la diligenza del mandatario e, in difetto, è responsabile dei danni subiti dal Comune. Egli risponde della verità delle attestazioni ed è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ed a mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.
6. L'organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione amministrativa dell'ente.
7. L'organo di revisione esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 239 del TUEL. Nell'esercizio delle sue funzioni:
 - può accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario Generale o ai responsabili di Area. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - riceve le attestazioni di assenza della copertura finanziaria della spesa rese dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
 - partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;
 - può eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche singolarmente.
8. Con la deliberazione di nomina il Consiglio comunale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente entro i limiti di legge.

TITOLO VIII – CONTROLLI INTERNI

Art. 70 - I controlli interni

1. Il Comune di Palazzo San Gervasio attua i seguenti Controlli interni previsti dall'art. 147 del TUEL:
 - il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 bis);
 - il controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. "a" e art. 197, comma 2);
 - il controllo strategico (art. 147 ter);
 - il controllo sugli equilibri finanziari da parte del responsabile dei servizi finanziari (art. 147 quinquies) le cui regole devono essere fissate nel regolamento di contabilità.
2. All'organizzazione del sistema dei Controlli interni partecipano il Segretario comunale e i Responsabili di Servizio.

Art. 71 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore (art. 147, comma 2, lett. "a" e art. 197, comma 2), il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

TITOLO IX – IDENTITA’ STORICO CULTURALE

Art. 72 - Ente Morale Pinacoteca e Biblioteca “Camillo d’Errico”

1. Il Comune di Palazzo San Gervasio promuove e sostiene i rapporti con l’Ente Morale Pinacoteca e Biblioteca “Camillo d’Errico” istituito il 19 luglio 1914 con Regio Decreto n. 963. Lo Statuto dell’Ente, approvato il 16 dicembre 1915 con Regio Decreto n. 1926, ha stabilito - come da volontà testamentarie - che il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia rappresentato dal Sindaco del Comune di Palazzo San Gervasio (art. 4). Il Comune, in aggiunta a quanto già stabilito dalla Regione Basilicata, contribuisce allo sviluppo dell’Ente pianificando e realizzando con esso progetti specifici di comune interesse.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati anche nella stessa seduta consiliare in prima e seconda convocazione.
3. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
4. Esso è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 74 – Modifica dello Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, il Sindaco, la Giunta, qualsiasi Consigliere, un decimo dei cittadini residenti elettori per la Camera dei Deputati quali sottoscrittori di proposta formalmente articolata.
3. Fatte salve le modifiche previste da norme di legge cogenti, che saranno automaticamente recepite nello Statuto dal Segretario comunale e da questi tempestivamente comunicate ai Consiglieri comunali, l'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
4. Le modifiche apportate con la procedura di cui al precedente comma, entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione delle stesse all'Albo pretorio.

Art. 75 - Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità previste dalla Legge, deve essere divulgato nell'ambito della comunità locale con ogni possibile mezzo.

Art. 76 – Entrata in vigore, norma finale e abrogazione

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogata ogni precedente norma statutaria.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto sono abrogate.
4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.